



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Composta da:

dott. Angelo Bax - Presidente f.f.

dott. Nicola RUGGIERO - Consigliere

dott.ssa Maria Rita MICCI - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **60959** del Registro di Segreteria

proposto dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1. IASCONE MARIA LIDIA nata a Genova il 7 gennaio 1963 (SCN MLD 63A47 D9690) rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Frati e dall'avv.

Nicola Laurito, giusta procura in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laurito, sito in Viareggio alla via G. Verdi n. 281, PEC francesco.frati@pec.avvocatilucca.it – nicola.laurito@pec.avvocatilucca.it;

2. BERTOLUCCI ANGELO nato a Viareggio (LU) il 3 gennaio 1952 (BRT NGL 52A03 L833D) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Frati e

dall'avv. Nicola Laurito, giusta procura in calce alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laurito, sito in Viareggio alla via G. Verdi n. 281, PEC francesco.frati@pec.avvocatilucca.it – nicola.laurito@pec.avvocatilucca.it;

3. ARIANI CATERINA nata a Massa (MS) il 25 maggio 1953 (RNA CRN

53E65 F023A) rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Soppelsa come da delega in calce all'atto di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Viareggio (LU) piazza Dante n. 10, PEC emilio.soppelsa@pec.avvocatilucca.it;

4. STRIPPOLI VINCENZO nato a Monza (MB) il 21 luglio 1963 (STR VNC 63H21 F704Q) rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Menzione del Foro di Pisa, con studio in Pisa, Lungarno Mediceo n. 40, come da delega in calce all'atto di costituzione, PEC eziopaolo.menzione@pecordineavvocatipisa.it;

5. ALLEGRETTI FRANCO G.M. nato a Lucca il giorno 8 settembre 1956 (LLG FNC 56P08 E715D) rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Menzione del Foro di Pisa, con studio in Pisa, Lungarno Mediceo n. 40, come da delega in calce all'atto di costituzione, PEC eziopaolo.menzione@pecordineavvocatipisa.it.

Uditi all'udienza del 22 gennaio 2020, il relatore dott.ssa Maria Rita Micci, il PM Acheropita Mondera ed i difensori dei convenuti: avv. Ezio Menzione per i convenuti Strippoli ed Allegretti, gli avvocati Francesco Frati e Nicola Laurito per i convenuti Iascone e Bertolucci e l'avv. Emilio Soppelsa per la convenuta Ariani. E' presente il convenuto Strippoli Vincenzo personalmente. Con l'assistenza del Segretario di udienza, dott.ssa Chiara Berardengo.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa

Premesso in

FATTO

Con nota del 15 dicembre 2014, il Funzionario dei Mercati del Comune di Viareggio, dott.ssa Eleonora Certo, ha offerto informazioni al Dirigente del Settore Sportello circa la situazione debitoria, nonché amministrativo –

gestionale, dei mercati rientranti nella competenza del Comune medesimo e, precisamente, Mercati all'ingrosso di Fiori, Frutta e Pesce e del Mercato al dettaglio sito in P.za Cavour.

E' seguita, quindi, una nota, a firma del Dirigente del Settore Sportello, dott. Vincenzo Strippoli con la quale lo stesso, in data 24 dicembre 2014, ha informato la Procura presso questa Sezione giurisdizionale della possibile sussistenza di un danno erariale derivante dalla situazione debitoria in cui versavano gli operatori dei Mercati suddetti, relativamente alla corresponsione a favore del Comune dei canoni concessori per l'uso delle aree di mercato.

Con nota del 22 gennaio 2015, il Procuratore contabile ha delegato la Guardia di Finanza a procedere con le opportune indagini in merito ai fatti segnalati.

L'esito delle indagini è stato, quindi, compendiato nella relazione del 22 giugno 2015, prot. 0199028/15, poi integrata con successive relazioni del 16 novembre 2017, prot. 380835/2017 e del 15 gennaio 2018 prot. 15206/18.

Al termine delle indagini, la Procura ha notificato i dovuti inviti a dedurre in merito ai fatti contestati ai soggetti ritenuti coinvolti nella vicenda in esame; le deduzioni difensive, però, non sono state ritenute dall'attore pubblico sufficienti a superare l'addebito e, pertanto, con atto di citazione del 19 gennaio 2018 la Procura ha convenuto in giudizio i signori Iascone Maria Lidia, Martelli Pier Nello, Bertolucci Angelo, Ariani Caterina, Strippoli Vincenzo e Allegretti Franco, al fine di sentirli condannare al pagamento, a favore del Comune di Viareggio della somma totale di euro 1.297.643,89, oltre interessi decorrenti dal depauperamento sino al soddisfo, ciascuno secondo la misura di seguito meglio specificata, a titolo di ristoro del danno asseritamente derivante dall'omessa riscossione dei canoni di concessione

dovuti da diversi operatori dei singoli Mercati comunali.

Più in dettaglio la Procura ha citato la convenuta **Iascone Maria Lidia** nella qualità di Dirigente Responsabile del Mercato al dettaglio di P.za Cavour dal 29 novembre 2006 al 28 febbraio 2009 per la somma di euro 10.343,95; il convenuto **Martelli Pier Nello** nella qualità di Dirigente Responsabile del Mercato di P.za Cavour dall' 1 gennaio 2010 al 22 marzo 2010 per la somma di euro 7.871,67, il convenuto **Bertolucci Angelo**, nella qualità di Dirigente Responsabile del Mercato di P.za Cavour dal 22 marzo 2010 al 25 ottobre 2013, per la somma di euro 652.284,51, il convenuto **Strippoli Vincenzo** nella qualità di Dirigente Responsabile del Mercato Ittico dal 25 ottobre 2013 all' 1 marzo 2015, per la somma di euro 305.396,08, il convenuto **Allegretti Franco** nella qualità di Dirigente Responsabile del Mercato Ittico per il periodo 2 gennaio 2007 - 28 febbraio 2009, per la somma di euro 298.930,40, la convenuta **Ariani Caterina** per la somma di euro 22.817,28, per avere la stessa ricoperto posizione organizzativa, dal giorno 11 maggio 2009 al 30 giugno 2011 e dal 7 novembre 2011 al 30 settembre 2013, riferita alla funzione di "Responsabile Servizio Mercati".

La Procura attrice ha riportato nell'atto introduttivo del presente giudizio, le risultanze delle indagini della Guardia di Finanza riferendo la esposizione debitoria relativa a ciascuno dei mercati comunali interessati, suddivisa per anno, imputandola, quindi, agli odierni convenuti in proporzione alla durata dell'incarico dirigenziali da ciascuno ricoperto.

Mercato Piazza Cavour

2007 euro 72.315,08

2008 euro 38.667,55

2010 euro 154.939,60

2011 euro 153.865,28

Vi è agli atti una nota della Guardia di Finanza prot. 15206 del 15 gennaio 2018, con la quale i militari rettificano gli importi per il Mercato di Via Cavour per gli anni 2007 e 2008 e, precisamente, euro 41.253,80 (2007) ed euro 23.551,99 (2008), POI DI SEGUITO NUOVAMENTE RETTIFICATO con informativa del 17 luglio 2019.

Mercato dei Fiori

2007 euro 51.132,33

2008 euro 23.969,65

2010 euro 89.671,66

2011 euro 53.440,17

Mercato Ortofrutticolo

2007 euro 15.727,91

2010 euro 95.646,91

2011 euro 37.665,97

Mercato Ittico

2007 euro 10.409,52

2008 euro 11.264,23

2010 euro 332.997,15

2011 euro 209.035,36

La Procura ha ritenuto, quindi, danno il coacervo dei canoni concessori dovuti e non riscossi dal Comune e non più esigibili, in quanto prescritti, al momento della proposizione dell'azione contabile; la Procura ha, quindi, rappresentato come la esposizione debitoria sia esistita anche per gli anni successivi ma, non

essendo maturata per i crediti di che trattasi, la relativa prescrizione quinquennale e non essendo ravvisabile, pertanto, un danno concreto ed attuale, la Procura ha ritenuto di dover circoscrivere l'azione agli anni suindicati, ripartendo la responsabilità per la causazione del danno fra coloro che, nel quinquennio successivo all'anno di riferimento, hanno ricoperto la carica di Dirigenti nel Settore Mercati.

La Procura ha, altresì, precisato di non aver considerato, nell'ammontare totale del danno, la somma di euro 8.709,01 quale danno relativo al periodo in cui nel Settore Mercati non vi era la presenza di un Dirigente responsabile.

Con memoria depositata il 31 dicembre 2018 si è costituita la convenuta Ariani Caterina a mani dell'avv. Soppelsa del Foro di Lucca, chiedendo il rigetto della domanda attorea. A tal fine la difesa ha rappresentato il fatto che per i medesimi fatti sia stato coinvolto anche il Giudice penale per l'ipotesi di reato di abuso di ufficio. In sede penale è stata pronunciata sentenza assolutoria. La difesa Ariani, quindi, anche alla luce delle risultanze del giudizio penale, ha insistito perché fosse riconosciuta la piena estraneità della propria assistita rispetto ai fatti per cui è causa, avendo ricoperto, la stessa, nel periodo di che trattasi, unicamente una posizione organizzativa, senza che le fosse riconosciuto un potere di revoca delle concessioni e/o di messa in mora degli interessati. La difesa ha ricordato come fosse stata necessaria una apposita autorizzazione da parte del Dirigente Bertolucci affinché la convenuta Ariani potesse acquisire competenza a firmare atti in assenza del Dirigente medesimo.

Con memoria depositata il 2 gennaio 2019 si sono costituiti i convenuti Allegretti Franco G.M. e Strippoli Vincenzo, a mani dell'avv. Ezio

Menzione chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione o, in ogni caso, che fosse rigettata nel merito la pretesa attorea perchè infondata.

In subordine la difesa dei convenuti in parola ha chiesto la riduzione dell'addebito contestato.

Con riferimento alla denunciata nullità, la difesa ha invocato l'art. 87 c.g.c perché la Procura non ha tenuto conto di quanto dedotto dai convenuti a seguito della notifica dell'invito, nonché l'art. 86, comma 2, c.g.c. per la discordanza asseritamente riscontrata nella esposizione dei fatti tra l'invito e la citazione e, segnatamente, relativamente alla corretta qualificazione soggettiva dei convenuti in relazione al danno contestato.

In ogni caso la difesa ha allegato al proprio scritto difensivo copiosa documentazione attestante gli avvenuti solleciti di pagamento da parte del Comune nei confronti dei soggetti obbligati, al fine di dimostrare la sussistenza di una condotta idonea a poter escludere, nel merito, la responsabilità dei convenuti.

La difesa ha, quindi, contestato il metodo di calcolo utilizzato dagli inquirenti al fine di addivenire alla quantificazione del danno, in quanto sembra non essersi tenuto conto di eventuali possibili prescrizioni maturate nel corso dell'anno, avendo preso la Guardia di Finanza e, quindi, la Procura, in considerazione ciascun singolo anno per intero, con ciò non considerando eventuali scadenze maturate nel corso dell'anno medesimo.

Le somme considerate non troverebbero, così, un riscontro documentale, dal momento che dal raffronto dei dati offerti dalla Procura con quelli di cui alla nota Determina 890/2014, emergono notevoli ed evidenti discrepanze.

La difesa ha, quindi, sottolineato la circostanza data dal fatto che fino al 2014

la Ragioneria comunale era solita imputare i pagamenti ricevuti, non già all'esercizio di riferimento ma ad eventuali debiti pregressi esistenti, con ciò alterando i calcoli utili a determinare quanto riscosso per ogni singolo esercizio.

La difesa, poi, con riferimento alla posizione del convenuto Allegretti ha rappresentato come lo stesso, nel periodo in cui è stato in carica, ha posto in essere tutta l'attività necessaria ad assicurare il sollecito pagamento dei crediti, con ciò interrompendo, in ogni caso, il decorso del termine prescrizione e rendendo non più attuale e certo il credito erariale oggi vantato dall'ente locale.

Con riferimento alla posizione dello Strippoli, invece, la difesa ha ricordato come la vicenda in esame abbia preso le mosse proprio da una sua denuncia, il cui inoltro si era reso necessario per le difficoltà emerse nella gestione del complesso ufficio che lo Strippoli aveva ereditato poco più di un anno prima.

Con Determina 890/2014 si era proceduto alla cancellazione dei residui attivi, mentre solo con Determina 400/2014 si era proceduto alla ricognizione di tutti gli operatori obbligati dei mercati.

Lo Strippoli avrebbe, in ogni caso, avviato le procedure necessarie ad assicurare il recupero coattivo dei crediti di che trattasi, con le inevitabili difficoltà successivamente derivate dal fallimento della società in house Viareggio Patrimonio s.r.l., con conseguente nomina dell'Organismo Straordinario di liquidazione. Ad aggravare la descritta situazione, quindi, la difesa ha rappresentato, altresì, che presso l'U.O. Mercati non fosse presente un funzionario responsabile e che, in ogni caso, allo Strippoli, con provvedimento del 30 aprile 2014, il Sindaco di Viareggio aveva attribuito la

dirigenza *ad interim* dell'Area Welfare e Servizi, a causa di un grave infortunio sul lavoro e successivo prepensionamento del Dirigente ivi preposto.

Con memoria depositata il 3 gennaio 2019 si è costituita la convenuta

Iascone Maria Lidia, a mani degli avvocati Francesco Frati e Nicola

Laurito chiedendo che la domanda attorea fosse dichiarata infondata nel merito, stante la piena estraneità della Iascone rispetto ai fatti contestati; in subordine, nella denegata ipotesi di condanna, la difesa ha chiesto la riduzione dell'addebito nella misura massima consentita.

La difesa della convenuta Iascone ha chiesto, quindi, ammettersi prova per testi, indicandone i nominativi e relativi capitoli di prova e, ad integrazione della documentazione prodotta, come da indice, ha chiesto, ai sensi dell'art. 94 c.g.c., che fosse disposta acquisizione documentale presso il Comune di Viareggio. Ha chiesto, quindi, ammettersi CTU.

A sostegno delle proprie richieste, la difesa della convenuta Iascone ha rappresentato che, nella vicenda in esame, l'unico atto dal quale possa evincersi l'indicazione dei crediti per cui è causa è la Determina dirigenziale 890 del 6 giugno 2014 che offre un elenco dei crediti in parola indicandoli come residui attivi per i quali si è proceduto alla cancellazione ritenendoli inesigibili, senza che sia stata documentata l'avvenuta verifica, per ciascun credito, dell'effettivo stato di abbandono dello stesso, con conseguente inevitabile prescrizione della relativa pretesa. Come già rappresentato dalla convenuta Iascone in sede di deduzioni difensive, invece, i crediti in parola sono stati curati dai competenti uffici, onde evitarne la prescrizione. Da qui la denunciata infondatezza della pretesa attorea.

La convenuta Iascone, quindi, ha voluto dimostrare la costante sussistenza di attività volta ad interrompere la prescrizione da parte del Comune, tuttora in corso da parte dell'Organismo di Liquidazione subentrato nell'amministrazione del Comune a seguito del dissesto.

Per alcuni crediti è stata, invece, avanzata richiesta di rateizzazione del debito, necessariamente annoverabile tra gli atti idonei ad assicurarne una formale ricognizione.

Altre somme, invece, non costituiscono canoni periodi ma somme dovute *una tantum* per il subentro di nuovi operatori.

Con memoria depositata il 3 gennaio 2019 si è costituito il convenuto Pier

Nello Martelli, a mani degli avvocati Francesco Frati e Nicola Laurito

chiedendo, in via preliminare, l'accoglimento della richiesta di ammissione al rito abbreviato e, nel caso di rigetto della richiesta di ammissione al rito alternativo, che la domanda attorea fosse dichiarata infondata nel merito, stante la piena estraneità del convenuto rispetto ai fatti contestati; in subordine, nella denegata ipotesi di condanna, la difesa ha chiesto la riduzione dell'addebito nella misura massima consentita.

La difesa ha, comunque, formulato preliminare richiesta di ammissione al rito abbreviato, offrendo in pagamento la somma di euro 1.967,92, pari al 25% della somma contestata.

La Procura ha aderito alla richiesta con atto del 28 dicembre 2018.

Con memoria depositata il 3 gennaio 2019 si è costituito il convenuto

Bertolucci Angelo, a mani degli avvocati Francesco Frati e Nicola Laurito

chiedendo che fosse dichiarata la nullità della domanda attorea con riferimento agli anni 2010 e 2011, o in subordine che l'intera pretesa attorea fosse

dichiarata infondata nel merito, stante la piena estraneità dello stesso rispetto ai fatti contestati; in subordine, nella denegata ipotesi di condanna, la difesa ha chiesto la riduzione dell'addebito nella misura massima consentita.

La difesa del convenuto ha chiesto, quindi, ammettersi prova per testi, indicandone i nominativi ed i relativi capitoli di prova e, ad integrazione della documentazione prodotta, come da indice, ha chiesto, ai sensi dell'art. 94 c.g.c., che fosse disposta acquisizione documentale presso il Comune di Viareggio. Ha, quindi, chiesto ammettersi CTU.

A sostegno delle proprie richieste, la difesa del convenuto Bertolucci, con riferimento ai crediti per gli anni 2007 – 2008 ha rappresentato che, nella vicenda in esame, l'unico atto dal quale possa evincersi l'indicazione dei crediti per cui è causa è la Determina dirigenziale 890 del 6 giugno 2014 che offre un elenco dei crediti in parola indicandoli come residui attivi per i quali si è proceduto alla cancellazione ritenendoli inesigibili, senza che sia stata documentata l'avvenuta verifica, per ciascun credito, dell'effettivo stato di abbandono degli stessi, con conseguente inevitabile prescrizione della relativa pretesa.

Con riferimento ai crediti per gli anni 2010 e 2011, invece, a detta della difesa, la Guardia di Finanza e, quindi, la Procura hanno totalmente ignorato la quantificazione effettuata con Determina 890/2014, proponendo somme di gran lunga maggiori rispetto a quelle che risultano dagli allegati della Determina.

La Guardia di Finanza e, poi, la Procura, hanno indicato come crediti non riscossi e, quindi, come danno per quegli anni, il non riscosso considerato nel suo insieme, senza alcuna distinzione rispetto a ciascun esercizio di

riferimento e senza alcuna previa verifica dell'eventuale sussistenza di solleciti di pagamento per ciascun credito di ciascuna annualità, comunque utile alla interruzione della prescrizione nonché di eventuali successivi pagamenti imputabili ai diversi esercizi, con inevitabile decremento delle somme contestate.

Al fine di contrastare le pretese attoree, la difesa del convenuto Bertolucci ha attivato autonome ricerche documentali presso i competenti uffici, rappresentando, quindi, al Collegio il fatto che tutti i crediti sembrano essere stati esercitati nel tempo dal Comune e, successivamente, dall'Organo straordinario di liquidazione, anche con riferimento alle posizioni debitorie riferite ai residui attivi cancellati dal bilancio, che per alcuni crediti vi è stata addirittura una ricognizione di debito da parte dei singoli obbligati, che alcune somme dovute non risultano essere canoni ma unicamente somme dovute *una tantum* per subentro nel rapporto concessorio ed, infine, che talune poste debitorie sono state mantenute in bilancio per mero errore.

Al fine di dimostrare l'erronea quantificazione dei crediti degli anni 2010 – 2011, la difesa del convenuto Bertolucci ha comparato le risultanze della Determina n. 890/2014 con gli estratti di bilancio dell'ente nonché con le tabelle di cui alla Delibera di Giunta 41/2015 con la quale, nell'ambito della procedura di dissesto, sono stati trasferiti all'Organo di liquidazione i residui attivi e passivi dell'ente con evidente discrepanza dei risultati.

Dalla denunciata incertezza circa l'ammontare del danno erariale per gli anni 2010 – 2011 deriverebbe, a detta della difesa, la nullità della citazione, con riferimento alla specifica domanda, ai sensi dell'art. 86, comma 6, c.g.c..

All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2019, il Collegio, con sentenza 77/2019

ha rigettato le questioni preliminari prospettate dai convenuti Allegretti e Strippoli i quali hanno eccepito la nullità della citazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 174/2016 per non avere la Procura, nell'atto introduttivo del presente giudizio, tenuto conto *“degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni”*.

Con successiva ordinanza 14/2019, il Collegio ha disposto supplemento istruttorio onerando la Procura attrice di produrre :

- Regolamento delle entrate del Comune di Viareggio in vigore negli anni presi in considerazione nell'atto di citazione;
- Provvedimenti di nomina dei diversi Dirigenti succedutisi presso l'Ufficio Mercati, oggi convenuti;
- L'elenco, per ciascun anno considerato (2007 – 2008 – 2010 -2011), dei soggetti obbligati a versare il canone concessorio, suddiviso per mercati, onde verificare, per ciascun mercato e ciascun anno considerato, l'ammontare dei canoni dovuti per quell'anno;
- Ricevute di pagamento e/o reversali utili a conoscere quanto eventualmente riscosso, suddivise per mercati e per anno;
- Note di sollecito di pagamento destinate ai diversi soggetti obbligati suddivise per Mercati e per anno;
- Ogni altro documento utile a ricostruire la contabilità dei Mercati comunali di Viareggio, suddiviso per Mercato e per anno.

Con sentenza 260/2019 il Collegio ha definito la posizione di Martelli Pier

Nello con applicazione del rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c.

A seguito dell'incombente istruttorio, dalla nota della Guardia di Finanza prot. 252427 del 17 luglio 2019 è emerso che, nel periodo successivo alla prima

informativa redatta dalla Guardia di Finanza, sono stati in parte imputati i pagamenti effettuati e riordinata, quindi, la contabilità in modo da rendere possibile l'accertamento, per ogni singolo mercato e per ogni singola annualità, l'ammontare del riscosso e del riscuotibile. Tutto il non riscosso è stato affidato all'Organismo di Liquidazione Straordinaria, con Determina della Giunta Comunale n. 41 del 21 agosto 2015.

I successivi accertamenti effettuati hanno limitato l'ammontare del non riscosso nell'insieme dei residui attivi del Comune eliminati con Determina 890 del 6 giugno 2014 e, precisamente:

MERCATO DEI FIORI:

ANNO 2007 EURO 51.132,33

ANNO 2008 EURO 23.969,65

MERCATO ORTOFRUTTICOLO:

ANNO 2007 EURO 15.727,41

MERCATO ITTICO:

ANNO 2007 EURO 10.409,52

ANNO 2008 EURO 11.264,23

MERCATO DI PIAZZA CAVOUR :

ANNO 2007

Per EURO 30.080,63 non sono stati trovati riscontri di solleciti

Per EURO 42.315,08 sono stati rinvenuti solleciti di pagamento

Per un totale di euro 72.315,08

ANNO 2008

Per EURO 15.116,16 non sono stati rinvenuti solleciti di pagamento

Per EURO 23.551,39 sono stati riscontrati solleciti di pagamento

Per un totale di euro 38.667,56

E' STATO, PERTANTO, ESCLUSO IL DANNO PER GLI ANNI 2010

E 2011, stante la riscontrata recuperabilità, allo stato delle somme

relative a detti anni, con conseguente, RIDUZIONE DEL DANNO DA

UN TOTALE DI EURO 1.297.643,89 A DEFINITIVI EURO 223.485,78

Con riferimento agli incarichi ricoperti, la Guardia di Finanza ha precisato

che sino al 2006 tutti i mercati facevano parte di un unico settore (Settore n.

6), chiamato Sviluppo Economico. Con Delibera di Giunta n. 3 del 2 gennaio

2007 il Mercato al dettaglio di Piazza Cavour è rimasto nel settore Sviluppo

Economico, mentre sono stati trasferiti al Settore n. 5, denominato Urbanistica

e Impresa, i Mercati all'ingrosso di Fiori, Ortofrutta e Ittico.

Dal 2 gennaio 2007 al 28 febbraio 2009 la IASCONE MARIA LIDIA ha

ricoperto la carica di Dirigente del **Mercato al dettaglio di Via Cavour.**

Dal 2 gennaio 2007 al 28 febbraio 2009 ALLEGRETTI FRANCO ha

ricoperto il ruolo di Dirigente del Settore Urbanistica ed Ambiente, cui

facevano riferimento i **Mercati di Fiori, Ittico e Ortofrutta.**

Con Delibera n. 64 del 13 febbraio 2009 tutti i mercati sono inseriti nel settore

denominato "Sviluppo Economico Settore Marketing Territoriale".

Con successiva Delibera di Giunta n. 137 del 19 marzo 2010 tutti i mercati

sono transitati sotto l'area denominata Sviluppo Economico Funzionale

Mercati e Marketing.

Dal 24 marzo 2010 al 23 marzo 2012 il dott. BERTOLUCCI ANGELO ha

diretto l'area Sviluppo Economico Funzione Mercati e Marketing (**tutti i**

mercati).

Con Delibera di Giunta n. 272 del 20 giugno 2012 tutti i mercati sono stati

collocati nell'area denominata Sviluppo Economico.

Dal 21 giugno 2012 al 27 ottobre 2013 è stato dirigente dell'area Sviluppo

Economico, sotto la quale erano stati ricondotti **tutti i mercati**, il dott.

BERTOLUCCI ANGELO.

Con Delibera di Giunta n. 118 del 25 ottobre 2013 tutti i mercati sono stati

collocati nel "Settore Suap Edilizia".

Dal 28 ottobre 2013 al 31 dicembre 2014 è stato dirigente del Settore Suap

Edilizia (**tutti i mercati**) il dott. **STRIPPOLI VINCENZO.**

Con memoria del 28 ottobre 2019 ha esposto le proprie osservazioni la difesa

della convenuta Iascone Maria Lidia rappresentando come le risultanze

istruttorie non facciano altro che confermare le difese dalla stessa già in

precedenza formulate: tutti i debitori erano stati raggiunti da validi atti

interruttivi, mentre nessun credito comunale esisteva nei confronti dei signori

Jiang Zhengping e Franco Asti, mantenuti nelle scritture contabili per errore.

Con memoria del 28 ottobre 2019 ha esposto le proprie deduzioni la difesa del

convenuto Bertolucci Angelo che ha insistito nelle conclusioni già formulate

nella comparsa di costituzione e risposta, con espressa riserva di appellare la

sentenza parziale n. 77/2019 già resa dal Collegio sulla vicenda di che trattasi.

Con riferimento all'esito del supplemento istruttorio, la difesa ha preso atto

delle risultanze relative al presunto danno erariale riferito agli anni 2010 e

2011; con riferimento agli anni 2007 e 2008, nel confermare l'inesistenza dei

crediti signori Jiang Zhengping e Franco Asti, la difesa ha rappresentato come

le risultanze della Guardia di Finanza abbiano confermato quanto dedotto

dalla difesa Bertolucci, in sede di comparsa di costituzione, con riferimento

all'attività di sollecito posta in essere dal Comune ed idonea ad interrompere

il decorso del termine prescrizione, che risulterebbe indicata dalla difesa in misura ben maggiore rispetto a quella indicata dalla Guardia di Finanza.

La difesa Ariani ha compendiato le sue osservazioni con nota del 29 ottobre 2019, prendendo atto dell'avvenuto riconoscimento della inesistenza di un qualsiasi danno erariale per gli anni 2010 – 2011 e delle difficoltà incontrate dalla Guardia di Finanza medesima per la ricostruzione della situazione contabile del Comune con riferimento agli oneri concessori dei mercati per gli anni 2007 e 2008. Per il resto la difesa Ariani si è riportata a quanto già dedotto in sede di comparsa di costituzione, con particolare riferimento all'esito assolutorio del giudizio penale conclusosi con sentenza del 26 ottobre 2016.

I convenuti Allegretti e Strippoli hanno esposto le loro osservazioni con nota del 29 ottobre 2019.

La difesa ha ricordato come il convenuto Allegretti fosse competente, per gli anni 2007 e 2008, unicamente per i mercati all'ingrosso e non per il Mercato di piazza Cavour.

In ogni caso gli accertamenti offerti in prova per quegli anni sono cumulativi e non recano le generalità dei soggetti obbligati, con ciò peccando dei requisiti minimi indicati dalla legge al fine di poterne riconoscere la validità, così come meglio rappresentato dal parere redatto dal dott. Aldo Belli, allegato dalla difesa alla memoria difensiva.

Con riferimento alla posizione del dott. Strippoli Vincenzo, infine, la difesa ha ricordato come lo stesso, sin dal momento dell'insediamento nelle sue funzioni, abbia proceduto alla ricostruzione della contabilità comunale, con ricognizione dei residui attivi e passivi e successiva segnalazione alla stessa Procura contabile delle irregolarità riscontrate.

All'udienza del 22 gennaio 2020, le parti si sono riportate a quanto rispettivamente chiesto nei propri scritti difensivi; quindi la causa è trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Procura contabile ha citato in giudizio gli odierni convenuti al fine di sentirli condannare al pagamento del coacervo delle concessioni relative ai mercati, al dettaglio e all'ingrosso, del Comune di Viareggio, non riscosse per gli anni 2007-2008 -2010 e 2011, ritenendoli responsabili, ciascuno nei periodi in atti indicati, di non aver curato le azioni necessarie al recupero di quanto dovuto nei confronti dei titolari dei diversi esercizi collocati nelle aree di mercato.

Con precedente sentenza n. 77/2019, il Collegio ha deciso le questioni preliminari sollevate dalle parti.

Con successiva sentenza 260/2019 il Collegio ha definito la posizione del convenuto Martelli che aveva optato per il rito abbreviato ex art. 130 c.g.c..

All'esito del supplemento istruttorio disposto dal Collegio con ordinanza 14/2019, infine, è stato delineato il perimetro del *quantum* richiesto in pagamento dal Procuratore contabile e, pertanto, a valle dell'istruttoria, è richiesto dall'attore pubblico il pagamento della somma di **euro 223.485,78,** **nei confronti dei signori IASCONE MARIA LIDIA, ALLEGRETTI FRANCO, ARIANI CATERINA, STRIPPOLI VINCENZO E BERTOLUCCI ANGELO,** ognuno in proporzione al periodo di durata dell'incarico rispettivamente ricoperto.

Quello che viene in rilievo, secondo la prospettazione attorea è la condotta asseritamente omissiva tenuta dagli odierni convenuti per non avere gli stessi

proceduto con le dovute richieste di pagamento, inoltri di sollecito o, in ogni caso, ogni altra azione idonea a dimostrare una intenzionale cura delle pubbliche risorse.

Ai fini del decidere è necessario analizzare partitamente le posizioni di ogni singolo convenuto.

Con riferimento alla posizione di IASCONE MARIA LIDIA occorre ricordare come la stessa abbia ricoperto l'incarico di Dirigente del Mercato al dettaglio di Piazza Cavour in prosecuzione dell'atto sindacale n. 28 del 29 novembre 2006; alla data del passaggio del Mercato di Piazza Cavour nel settore Sviluppo Economico, la Iascone ha mantenuto la Dirigenza di detto mercato, sino alla data del 28 febbraio 2009.

Secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9, del regolamento del Mercato di Piazza Cavour, il canone relativo alla concessione degli spazi relativi a detto mercato doveva essere pagato entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Sono richiesti in pagamento i canoni relativi agli anni 2007 e 2008, per un totale di euro 110.982,64 (ANNO 2007 euro 72.315,08 - ANNO 2008 euro 38.667,56).

Solamente con riferimento al Mercato di Piazza Cavour è stato possibile reperire i nominativi dei soggetti obbligati, cui facevano riferimento le posizioni indicate semplicemente con numero ed importo, nella Delibera 890/2014, sin dalla produzione della difesa in sede di deduzioni difensive.

La Guardia di Finanza, inoltre, in sede di supplemento istruttorio, ha reperito la documentazione relativa attestante l'attività posta in essere dal Comune al fine di assicurare il recupero del dovuto.

ANNO 2007

Posizione 210 – euro 4.402,84 – Bandecca Monia, Bar Monia e Clay

Posizione 217 – euro 14.633,28 – Orso Bianco di Pancetti Stefano

Posizione 219 – euro 5.466,64 – Pescheria Tre Angeli di Terzo Pietra

Posizione 944 – euro 1.303,68 – Bandecca Monia

Posizione 945 – euro 16.428,01 – Orso Bianco di Pancetti Stefano

Posizione 329 – euro 258,23 – Asti Franco

Posizione 330 – euro 29.822,40 – Asti Franco

ANNO 2008

Posizione 146 – euro 191,76 – Masoni Michelangelo

Posizione 151 – euro 2.484,00 – Biancalana Barbara

Posizione 158 – euro 26,52 – Consorzio Centro Città

Posizione 238 – euro 31,97 – Parducci Giorgio e Ferretti Paola

Posizione 249 – euro 15.116,16 – Jang Zheping

Posizione 267 – euro 8,40 - ditta Non solo Luce di Maffei Stefano

Posizione 272 – euro 5.692,50 – Bandecca Monia

Posizione 275 – euro 15.116,24 – Orso Bianco

La Guardia di Finanza ha dichiarato di non aver rinvenuto documentazione attestante l'attività di tentato recupero o, in ogni caso, di attività idonea ad interrompere la prescrizione, per le posizioni 329 , 330 e 249 dal momento che le stesse risultano indicate erroneamente come accertamenti , in realtà mai dovuti. Come rappresentato dalla difesa Iascone, le posizioni 249, 329 e 330 si riferiscono al sig. Asti Franco e al sig. Jiang Zhenping, a titolo di indennità *una tantum* dovuta dal soggetto subentrante, successivamente non più dovuta al momento della stipula del contratto di cessione dell'attività.

La difesa ha, altresì, prodotto dichiarazioni, rilasciate su sollecitazione della

difesa della convenuta Iascone medesima, dell'Ufficio Contratti e dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune, attestanti la non debenza delle somme di che trattasi da parte dei soggetti su indicati.

Dalle somme su indicate per gli anni 2007 e 2008, relative al Mercato di Piazza Cavour, devono, pertanto essere sottratte le somme relative ai signori Asti Franco e Jiang Zhenping, per arrivare, quindi a determinare i canoni non riscossi in **euro 42.234,45 per il 2007 e di euro 23.551,39 per il 2008.**

Con riferimento alle somme dovute al Comune, però, la documentazione versata in atti è sufficiente a dimostrare che nel periodo in cui il Mercato di Piazza Cavour era posto sotto la dirigenza della Iascone sono stati posti in essere atti di sollecito o, comunque, sono pervenute richieste di rateizzazione tali da consentire di poter escludere la possibilità di qualificare la condotta della medesima Iascone come gravemente colposa al punto da incarnare ipotesi di negligenza ed imperizia tali da rivelare trascuratezza e disinteresse per i doveri del proprio ufficio.

I crediti comunali relativi alle posizioni indicate per i mercati di piazza Cavour, per gli anni 2007 e 2008, sono stati esercitati in modo tale da assicurarne il mantenimento in vita, così come meglio prospettato nello schema riassuntivo allegato alle deduzioni Iascone.

Così per la posizione di Bandecca Monia (nn. 210/2007 – 944/2007 e 272/2008) per la quale risultano essere stati effettuati numerosi solleciti, subito dopo la richiesta di rateizzazione inoltrata dall'interessata.

La Posizione 217/2007 – 945/2007 – 275/2008 relativa a Orso Bianco di Pancetti Stefano, risulta aver ricevuto più solleciti (a firma Iascone), con ultimo atto di costituzione in mora del 12 novembre 2008. Il credito, in assenza

di ulteriori atti interruttivi, si sarebbe prescritto il 12 novembre 2013.

Per la Posizione 219 relativa a Pescheria Tre Angeli di Terzo Pietra è stato intimato il pagamento e si è, quindi, proceduto alla declaratoria di decadenza e successivo sgombro.

Per la Posizione 146/2008 di Masoni Michelangelo e la Posizione 158/2008 di Consorzio Centro Città, il credito è stato esercitato con nota 1 ottobre 2013, mentre per la Posizione 238/2008 di Parducci Giorgio e Ferretti Paola il credito è stato esercitato con nota 19 luglio 2012, con ciò impedendone la prescrizione. Stesso sollecito è stato indicato per la Posizione 267/2008 di Maffei Stefano, unitamente ad altre annualità.

Per la Posizione 151/2008 risulta essere stata inoltrata una serie di intimazioni dal 2012 sino al 2014, tali da impedire il decorso della prescrizione.

Con riferimento alla posizione della convenuta Iascone, quindi, il Collegio non ritiene di poter rinvenire una condotta omissiva cui poter ricondurre la mancata riscossione dei canoni di che trattasi.

Tutti i crediti relativi al Mercato di Piazza Cavour relativi agli anni 2007 e 2008, ritenuti dalla Procura precedente danno erariale in quanto non riscossi e, quindi, prescritti, nei tempi di legge, sono stati, in realtà esercitati con ciò dimostrando l'assenza di un comportamento inerte dell'amministrazione e, segnatamente, una qualsivoglia responsabilità della convenuta Iascone, per i crediti di che trattasi, nel periodo in cui la stessa ha ricoperto l'incarico dirigenziale.

La circostanza, pertanto, consente al Collegio di rigettare la domanda attorea relativamente alla posizione della convenuta Iascone Maria Lidia.

Occorre scrutinare, quindi, la posizione di ARIANI CATERINA la quale ha

ricoperto la P.O. Turismo e Mercati, all'interno del Settore Marketing

Territoriale, su disposizioni del Dirigente del Settore, dott. Martelli, dal giorno

11 maggio 2009 sino al 31 dicembre 2009, poi prorogato sino al 31 dicembre

2010.

Su decisioni del Dirigente Angelo Bertolucci, la Ariani ha nuovamente

ricoperto l'incarico nei periodi 1 gennaio – 28 febbraio 2011, 1 marzo – 31

maggio 2011, 1 giugno – 30 giugno 2011, 7 novembre 2011 – 6 dicembre

2012 e 6 novembre 2012 – 1 ottobre 2013.

La Ariani è stata sottoposta anche a procedimento penale, con assoluzione

definitiva dal reato di abuso di ufficio contestato, avvenuta con sentenza n.

1252/2016 del Tribunale di Lucca.

Come correttamente rilevato dal Giudice penale, in tutti i provvedimenti di

delega di P.O. conferita alla Ariani non è mai consentito alla stessa di

sottoscrivere atti a rilevanza esterna, in assenza di delega del Dirigente che,

nel caso di specie non è stata rilasciata.

Il conferimento della P.O. è effettuato con l'espressa indicazione delle

funzioni delegate aventi unicamente rilevanza interna, quale cura delle

istruttorie di procedimenti amministrativi, precisando che le altre funzioni,

come la firma di atti a rilevanza esterna, potessero essere effettuate solo *"in*

accordo con il Dirigente".

Non sembra essere, pertanto, riconoscibile in capo alla Ariani Caterina nessun

potere di autonoma iniziativa in ordine alle attività di recupero e messa in

mora.

Ciò impone, pertanto, al Collegio di respingere ogni pretesa attorea anche con

riferimento alla posizione della Ariani Caterina.

Occorre, a questo punto scrutinare le posizioni dei convenuti ALLEGRETTI FRANCO e BERTOLUCCI ANGELO.

Il primo risulta aver ricoperto il ruolo di Dirigente dell'area Urbanistica e Ambiente per il periodo 2 gennaio 2007 – 28 febbraio 2009, ove era transitata la gestione dei Mercati di Fiori, Ittico e Ortofrutta a far data dal 2 gennaio 2007, secondo le indicazioni offerte dalla Guardia di Finanza.

Bertolucci Angelo, invece, risulta aver ricoperto la Dirigenza del settore Sviluppo Economico Funzionale Mercati e Marketing dal 24 marzo 2010 al 23 marzo 2012 e dal 21 giugno 2012 al 27 ottobre 2012, sotto la cui gestione si trovavano i Mercati all'ingrosso di Fiori, Ittico ed Ortofrutta, nonché il Mercato al Dettaglio di via Cavour.

Quanto affermato, con riferimento a detto ultimo mercato e relativamente alla posizione della Iascone Maria Lidia, consente anche qui di escludere ogni tipo di responsabilità del Bertolucci con riferimento agli importi non riscossi per gli anni 2007 e 2008, indicati in citazione, in quanto vi è agli atti la prova di come, per ognuno di essi, il Comune si sia attivato con azioni di presa d'atto di istanza di rateizzazione nonchè di sollecito e/o messa in mora.

Unica eccezione a quanto sopra affermato è costituita dalle posizioni 217/2007 – 945/2007 e 275/2008, relative a “Orso Bianco di Pancetti Stefano”. Per dette posizioni, infatti, risulta come ultimo atto interruttivo, una nota a firma della dott.ssa Iascone del 12 novembre 2008, con ciò comportando la prescrizione del credito, in assenza di ulteriori atti interruttivi di cui non è stata data prova, alla data del 12 novembre 2013.

Deve, pertanto, ritenersi riconducibile al Bertolucci il coacervo delle posizioni suddette, stante l'assenza di una successiva attività documentata tesa al

recupero di quanto dovuto ed idonea, pertanto, ad interrompere nuovamente il decorso del termine prescrizione, il tutto per un totale di euro 46.177,53 (217/2007 euro 14.633,28, 945/2007 euro 16.428,01 e 275/2008 euro 15.116,24).

Per entrambi i convenuti Allegretti e Bertolucci, poi, gli ulteriori importi ascrivibili sono quelli relativi a :

MERCATO DEI FIORI:

ANNO 2007 EURO 51.132,33

ANNO 2008 EURO 23.969,65

MERCATO ITTICO:

ANNO 2007 EURO 10.409,52

ANNO 2008 EURO 11.264,23

MERCATO ORTOFRUTTICOLO:

ANNO 2007 EURO 15.727,41

Entrambi i convenuti hanno ricoperto i loro incarichi per un periodo abbastanza lungo da poter ritenere esigibile nei loro confronti una condotta diligentemente orientata alla sana gestione degli uffici loro affidati, tale da assicurare il recupero dei canoni nei confronti dei concessionari morosi.

Ai convenuti è contestata una condotta omissiva per non avere responsabilmente curato gli interessi del Comune nello svolgimento delle loro funzioni e, segnatamente, per non aver posto in essere tutte quelle attività tali da assicurare la tracciabilità e, quindi, il recupero di tutti i canoni di concessione per l'uso delle aree di mercato, di cui il Comune era titolare.

Come noto, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., si ha condotta omissiva ogni qual volta non si sia impedito il realizzarsi di un evento che si aveva l'obbligo

giuridico di impedire; non si parla, quindi, di un rapporto eziologico materiale, bensì di un legame di volta in volta individuato tra la preventiva individuazione di una condotta doverosa da tenere in una determinata circostanza, rispetto alla quale il soggetto obbligato è venuto meno.

Nel caso in esame, non possono non riscontrarsi, infatti, nella condotta dei convenuti, comportamenti omissivi macroscopicamente improntati sulla inosservanza delle generali regole di corretta gestione e di buona organizzazione degli uffici, tali da far ritenere facilmente prevedibile e agevolmente pronosticabile, secondo un giudizio *ex ante*, la causazione di un danno per le casse comunali, derivante dalla mancata riscossione di canoni concessori di cui non si avevano tracce formali. Una siffatta condotta non può non portare il Collegio a qualificare la stessa come gravemente colposa e, in quanto tale, idonea a giustificare una pronuncia di condanna (Corte conti Abruzzo 432/2007, Corte conti II Appello 393/219 – Corte conti Toscana 376/2010, confermata in Appello da Terza Sezione 192/2013).

Non vi è prova, agli atti, di una attività sistematicamente preordinata ad una sana gestione degli uffici di che trattasi.

Sono state allegate missive per la maggior parte riferibili alle annualità successive a quelle richieste oggi in pagamento. Solo una piccolissima percentuale delle missive si riferisce alle annualità 2007 e 2008 per importi minimi e assolutamente non confrontabili con le somme indicate in atti con riferimento ai mercati all'ingrosso. Trattasi di missive sottoscritte quasi tutte nella stessa data (1 agosto 2013 – 13 settembre 2013), senza una elencazione sistematica dei debitori individuata per anno e per mercato. Come è emerso dalla prima relazione della Guardia di Finanza e dagli scritti della difesa

Allegretti e Strippoli, con queste missive è stato sollecitato il pagamento anche per i canoni 2007, *“per i quali nulla era stato contestato prima”* (pag. 14), con la prevedibile conseguenza data dalla irreperibilità di quasi tutti i destinatari, a distanza di anni dal dovuto pagamento, come anche meglio risulta dallo schema allegato alla nota a firma della dott.ssa Certo, del dicembre 2014.

Non è stata provata l'esistenza di una sistematica operatività degli uffici nella attività di recupero. Come anche rappresentato nella relazione della Guardia di Finanza (prot. 0199028/2015 del 22 giugno 2015 – pag. 5), che ha compendiato le dichiarazioni rese dalla dipendente comunale Gemignani Gabriella, da cui *“emerge che negli anni 2010 e 2011 non risultano inviate lettere di sollecito o costituzione in mora, infatti le prime lettere di sollecito sono state inviate solo nel 2012”*.

E' emerso, quindi, secondo i resoconti della Guardia di Finanza, come per ogni singolo mercato non esistesse un elenco dei titolari delle concessioni, ma quanto dovuto al Comune fosse solo riscontrabile attraverso un raffronto delle fatture emesse dall'ente, circostanza questa che lascia facilmente intuire la gestione non responsabile delle procedure di accertamento di entrata, rimessa unicamente non già al controllo di ruoli formali ma al riscontro delle singole fatture emesse. È emerso, altresì, che in sede di riscossione non vi fosse una imputazione sistematica fra il pagato ed il dovuto per ogni singolo anno di riferimento.

La difesa del convenuto Allegretti ha rappresentato la vetustà del sistema contabile del comune di Viareggio senza che, però, detta circostanza possa consentire di escludere la responsabilità dei convenuti che, invece, nulla hanno proposto, nei periodi di loro competenza, al fine di assicurare miglioramenti

della gestione contabile, quantomeno nel loro settore di appartenenza.

La situazione estremamente caotica non ha consentito di ricostruire correttamente la contabilità dell'ente, quantomeno per i periodi più risalenti, ove i crediti comunali sono stati individuati esclusivamente a mezzo di accertamenti cumulativi.

Non vi è prova agli atti di un tentativo, da parte dei conventi, nei tre anni di dirigenza rispettivamente ricoperti da ciascuno di essi, di un tentativo di riordinare la contabilità dei mercati o, quantomeno, di modificarne i sistemi di gestione in modo tale da assicurare chiarezza su ciò che era dovuto, attraverso un elenco quantomeno dei titolari stabili delle aree per ciascun mercato, al fine di assicurare un sistema di agevole riscontro del riscosso e del riscuotibile. È obbligo dei vertici, infatti, organizzare in modo operativo la struttura di riferimento, non già attraverso un'attività meramente contemplativa dell'operato dei sottoposti, ma attraverso atti propositivi e di sollecito, impulso e/o intervento tali da assicurare la massima efficienza dei servizi resi. Ciò impedisce al Collegio di effettuare una valutazione favorevole della condotta dei convenuti e di dover, pertanto, accogliere la domanda attorea con riferimento all'*an*.

Relativamente al *quantum*, invece, il Collegio ritiene di poter valutare favorevolmente tutti quegli elementi sin qui esposti che sono stati rivelatori di uno stato di disorganizzazione generale dell'Ente Locale, tale da aver portato proprio al dissesto dello stesso di lì a poco. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Corte conti Lombardia 245/2019), la constatata disorganizzazione strutturale dell'amministrazione, sebbene non possa elevarsi ad esimente utile a giustificare la condotta tenuta dal convenuto,

dovendosi ritenere esigibile, proprio dai livelli dirigenziali, una condotta tesa a migliorare e ad efficientare le prestazioni rese dall'amministrazione di appartenenza, già dal momento della presa di servizio, può rilevare, però, ai fini di una riduzione dell'ammontare del danno richiesto in pagamento.

Nel caso di specie, alla situazione poc'anzi descritta, deve anche aggiungersi la circostanza data dal fatto che la gestione dei mercati è transitata, nel giro di pochi anni, in diversi settori, meglio sopra indicati, con ciò rendendo la stessa ancora più frammentaria e confusionaria e rendendo, altresì, sicuramente più difficile il recupero della continuità della medesima nel passaggio da una gestione all'altra.

Ciò consente al Collegio di poter fare ricorso al potere riduttivo nella determinazione della condanna di che trattasi ed arrivare a determinare l'ammontare del risarcimento dovuto dai convenuti Allegretti e Bertolucci nella misura della metà di quanto richiesto.

Per le ragioni poc'anzi esposte, i convenuti Allegretti e Bertolucci possono essere chiamati, nei periodi di loro competenza, per :

MERCATO DEI FIORI:

ANNO 2007 EURO 51.132,33

ANNO 2008 EURO 23.969,65

MERCATO ORTOFRUTTICOLO:

ANNO 2007 EURO 15.727,41

MERCATO ITTICO:

ANNO 2007 EURO 10.409,52

ANNO 2008 EURO 11.264,23

Il convenuto Bertolucci anche per quelle posizioni relative al Mercato di

Piazza Cavour che si sono prescritte entro il 2013, pari ad euro 46.177,53.

La Procura ha indicato come periodi in cui è stata ricoperta la carica dirigenziale :

Per Allegretti dall'1 gennaio 2008 al 28 febbraio 2009 per un totale di 424 giorni;

Per Bertolucci dal 22 marzo 2010 al 31 dicembre 2012, per un totale di 1014 giorni

A seguito della ordinanza 14/2019 con la quale era stato disposto supplemento istruttorio anche in merito alla decorrenza e durata degli incarichi di ciascun convenuto, la Guardia di Finanza ha precisato, con riferimento all'Allegretti Franco che, a seguito della revisione della organizzazione della struttura dell'ente, il Mercato dei Fiori, Ittico ed Ortofrutta sono transitati sotto la gestione del Settore n. 5, denominato "Urbanistica ed Ambiente" e successivamente alla revisione, il Dirigente responsabile dei Mercati risulta essere Allegretti Franco per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 28 febbraio 2009.

Con riferimento al Bertolucci Angelo la Guardia di Finanza ha rappresentato come, con Delibera di Giunta n. 137 del 19 marzo 2010, i Mercati di Piazza Cavour, Ittico, Ortofrutta e Fiori, fossero transitati sotto l'Area denominata "Sviluppo Economico Funzione Mercati e Marketing"; successivamente è stato nominato Dirigente di detta area il Bertolucci Angelo, dal 24 marzo 2010 al 23 marzo 2012, con atto sindacale n. 14 del 3 marzo 2010. Con Delibera di Giunta n. 272 del 20 giugno 2012, la gestione di tutti i Mercati è passata all'area "Sviluppo Economico" e con atto sindacale n. 17 del 20 giugno 2013, l'incarico dirigenziale del Bertolucci è stato prorogato dal 21 giugno 2012 al 27 ottobre 2013.

Secondo le indicazioni offerte dalla Guardia di Finanza, con riferimento ai regolamenti dei mercati in atti, per il Mercato di Ortofrutta e Mercato Ittico il pagamento dei canoni doveva essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno, mentre per il Mercato di Fiori entro il decimo giorno successivo a ciascun semestre.

Quindi, con riferimento all'Allegretti, in ogni caso per i canoni 2007, la condotta poteva essere esigibile da aprile 2007 per i mercati di Ortofrutta ed Ittico e dal luglio 2007 per il Mercato dei Fiori.

La Procura ha chiesto in pagamento il danno per:

1.1.Mercato dei Fiori 2007: 23,23% Allegretti e Bertolucci 55,56%,

1.2.Mercato dei Fiori 2008: 3,23% Allegretti e 71,89% Bertolucci.

2. Mercato Ortofrutticolo 2007: 23,23% Allegretti e 55,56% Bertolucci

3.1 Mercato Ittico 2007: Allegretti 23,23 % e Bertolucci 55,56%

3.2. Mercato Ittico 2008: Allegretti 3,23% e Bertolucci 71,89%

4. Mercato Piazza Cavour: Bertolucci 71,89%

Quindi il danno richiesto in pagamento dalla Procura sarebbe

Mercato dei Fiori 2007

Allegretti euro 11.878,04

Bertolucci euro 28.409,12

Mercato dei Fiori 2008

Allegretti euro 774,21

Bertolucci euro 17.231,78

Mercato Ortofrutticolo 2007

Allegretti euro 3.653,47

Bertolucci euro 8.738,14

Mercato Ittico 2007

Allegretti euro 2.418,13

Bertolucci euro 5.783,52

Mercato Ittico 2008

Allegretti euro 363,83

Bertolucci euro 8.097,87

Mercato di Piazza Cavour 2008

Bertolucci 33.197,02

Per un totale di:

ALLEGRETTI FRANCO euro 19.087,68

BERTOLUCCI ANGELO euro 101.457,45

In applicazione del potere riduttivo, secondo la quantificazione poc'anzi esposta, ai convenuti deve essere attribuita, a ciascuno di essi, la quota dimezzata di euro 9.543,84 all'Allegretti Franco e la quota dimezzata di euro 50.728,72 al Bertolucci Angelo.

Alla luce di quanto sin qui esposto, i signori Allegretti Franco e Bertolucci Angelo sono condannati al pagamento, rispettivamente, della somma di euro 9.543,84 (novemilaciquecentoquarantatre/84) e della somma di euro 50.728,72 (cinquantamilasettecentoventotto/72), comprensive di rivalutazione monetaria, a favore del Comune di Viareggio. Alle suddette somme, rispettivamente indicate, devono aggiungersi gli interessi dal deposito della sentenza sino al soddisfo.

Deve, infine, essere scrutinata la posizione dello Strippoli Vincenzo, per il quale la Procura ha richiesto in pagamento :

3,68% dei canoni del Mercato di Via Cavour per il 2008

3,68% dei canoni dei Mercato dei Fiori per il 2008

3,68% dei canoni del Mercato Ittico per il 2008

Con riferimento al Mercato di Via Cavour, anche per lo Strippoli devono ripetersi le considerazioni fatte relativamente agli altri convenuti, non potendosi considerare danno quanto non riscosso per il 2007 e 2008, stante la prova delle attività del Comune finalizzate alla riscossione e/o, comunque, sollecito dei pagamenti dovuti.

La condotta dello Strippoli deve essere valutata unicamente, quindi, con riferimento ai canoni di concessione per il Mercato Ittico e dei Fiori per ciò che lo stesso avrebbe negligenemente omissso di fare per il periodo dal 25 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, periodo in cui, lo Strippoli ha ricoperto, ai fini del decidere, il ruolo di Dirigente del Settore Suap Edilizia, ove era confluita la gestione di tutti i Mercati, con Delibera di Giunta n. 118 del 25 ottobre 2013.

L'esiguità del periodo preso in considerazione con riferimento ai soli canoni 2008 nonché il constatato ennesimo trasferimento delle gestioni dei Mercati presso altro settore, cui deve aggiungersi l'innegabile disordine amministrativo che di lì a poco avrebbe portato al dissesto consente di ritenere oggettivamente impossibile una rapida sistemazione della situazione già da anni altamente compromessa.

Non vi è prova di provvedimenti e/o iniziative prese dallo Strippoli all'indomani della nomina. Le Delibere per la ricognizione dei residui sono di aprile e giugno dell'anno successivo (2014), del mese dicembre 2014, invece, è la relazione allo Strippoli, del funzionario Mercati, dott.ssa Certo, e sempre al mese di dicembre 2014, infine, risale la denuncia che lo Strippoli ha inviato

alla Procura contabile. Tutto ciò non consente di poter censurare la condotta dello Strippoli al punto di poter giustificare una pronuncia di condanna, atteso che vi sono agli atti note di sollecito a firma dello Strippoli medesimo.

Nella condotta tenuta dallo Strippoli, relativamente ai crediti comunali per i canoni concessori dei Mercati, per il periodo preso in esame (28 ottobre 2013 – 31 dicembre 2013) non può, pertanto, ravvisarsi un discostamento dai parametri di ordinaria diligenza, prudenza e perizia tali da poter ravvisare una ipotesi di colpa grave.

Alla luce di quanto rappresentato, considerata la situazione nel suo insieme, valutata, quindi, la condizione dell'ufficio appena ereditato dallo Strippoli, a seguito dell'ennesimo trasferimento della gestione sotto altro settore, di tutti i Mercati e considerata, infine, l'esiguità del tempo durante il quale lo Strippoli ha svolto le proprie funzioni, il Collegio ritiene di non poter ravvisare una condotta di gravità tale da supportare una richiesta di condanna. Anche con riferimento ai canoni Mercato dei Cavour prescritti alla data del 12 novembre 2013, il Collegio ritiene di non poter valutare la condotta del convenuto come gravemente colposa per l'inerzia dimostrata, stante l'esiguità del numero di giorni (poco più di dieci), trascorsi dalla nomina sino allo spirare del termine prescrizionale unitamente all'ennesimo passaggio di gestione dei Mercati sotto la competenza di altro settore.

Stante l'assenza di colpa grave, la domanda formulata nei confronti dello Strippoli Vincenzo, deve essere rigettata.

L'assoluzione nel merito dei convenuti Ariani Caterina, Iascone Maria Lidia e Strippoli Vincenzo impone al Collegio di liquidare a loro favore le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, secondo comma, codice di giustizia

contabile, che si quantificano nella somma di euro 1.500,00

(millecinquecento/00) per ciascuno, oltre IVA e CPA.

Le spese per i convenuti Allegretti Franco e Bertolucci Angelo seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, con riferimento al giudizio iscritto al n. **60959** del Registro di Segreteria,

CONDANNA

ALLEGRETTI FRANCO e BERTOLUCCI ANGELO al pagamento a favore del Comune di Viareggio, rispettivamente, della somma di euro 9.543,84 (novemilacinquecentoquarantatre/84) e della somma di euro 50.728,72 (cinquantamilasettecentoventotto/72), comprensive di rivalutazione monetaria.

Alle suddette somme, rispettivamente indicate, devono aggiungersi gli interessi dal deposito della sentenza sino al soddisfo.

ASSOLVE

IASCONE MARIA LIDIA, ARIANI CATERINA E STRIPPOLI VINCENZO, nei termini di cui in motivazione.

Liquida in favore dei signori IASCONE MARIA LIDIA, ARIANI CATERINA E STRIPPOLI VINCENZO la somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuno, oltre IVA e CPA, ponendola a carico del Comune di Viareggio.

Le spese per i convenuti Allegretti Franco e Bertolucci Angelo seguono la soccombenza e si liquidano in €. 448,00.= (Euro Quattrocentoquarantotto/00.=).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nelle camere di consiglio del 22 gennaio 2020 e del 5 febbraio 2020.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE f.f.

MARIA RITA MICCI

ANGELO BAX

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato il 12/05/2020

Il Direttore di Segreteria

PAOLA ALTINI

f.to digitalmente